

**LISTA PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI
FARBANCA S.p.A.**

I/Il sottoscritto/i azionista/i della società Farbanca S.p.A.

(nel caso l'elenco degli azionisti fosse più lungo dello spazio riservato, allegare l'elenco dei sottoscrittori completo dei dati richiesti e firmato con autentica come prescritto dall'art. 12 dello Statuto vigente.)

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Codice fiscale	Numero di azioni possedute	Percentuale di partecipazione
Totale			

Concorre/concorrono alla presentazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, per la elezione del Consiglio di Amministrazione di FARBANCA S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 16 di marzo 2016 alle ore 6,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 17 marzo 2016 alle ore 14,00 in seconda convocazione, della seguente lista di candidati alla carica di Amministratore nelle persone e nell'ordine seguente:

NUMERO	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	REQUISITI DI INDIPENDENZA (comma 6 ART. 12) SI/NO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 dello Statuto Sociale allega/ano:

Per ciascun azionista sottoscrittore della presente lista

- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari relativi alla partecipazione in Farbanca dichiarata.

Per ciascun candidato

- informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- dichiarazione del candidato circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza (allegare modello scaricabile dal sito www.farbanca.it debitamente compilato e sottoscritto dal candidato).

data _____

Firma degli azionisti

Cognome Nome/ Denominazione Sociale	in qualità di (titolare / Legale Rappresentante)	firma

N.B.

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (Art.12 comma 12)

Estratto dello Statuto Sociale vigente

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

1. La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea entro un minimo di cinque ed un massimo di nove.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme di vigilanza per le Banche.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla Legge e dai commi secondo e terzo dell'art. 13.
4. Almeno due Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.
5. Almeno uno dei Consiglieri, per il caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri sino a sette, ovvero due negli altri casi devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo; tali componenti del Consiglio possono coincidere con quelli di cui al comma precedente.
6. Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:
 - abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, con la Società o con le società da questa controllate o soggette a comune controllo, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;
 - rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società, o nelle società che la controllano o in quelle soggette a comune controllo;
 - siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
 - siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
7. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
8. Gli Amministratori non possono ricoprire cariche in altre banche, diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, volta a volta vigente.
9. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti ognuna recante un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati in ordine progressivo.
10. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto.
11. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ciascun azionista può votare una sola lista.
12. Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate:
 - a. da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
 - b. dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
 - c. dall'indicazione dell'identità degli azionisti presentatori e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

13. La mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta solamente l'esclusione di detti candidati e non determina l'inammissibilità della lista cui essi appartengono.
14. Nel caso in cui non siano presentate e/o ammesse liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea candidature in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dal comma nove, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma dodici, lettere a), b) e c).
15. I Consiglieri sono attribuiti, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna lista, alle liste che abbiano conseguito ciascuna un numero di voti pari almeno al 35% del capitale sociale, fermo restando che alla lista presentata dalla Capogruppo sono attribuiti in ogni caso almeno la metà più uno dei Consiglieri, salvo il disposto del successivo comma diciassettesimo.
16. Se una sola lista, diversa da quella presentata dalla Capogruppo, raggiunge almeno la percentuale di voti di cui al comma precedente, tutti i restanti Consiglieri sono attribuiti a tale lista.
17. Qualora nessuna lista raggiunga un numero di voti pari almeno alla percentuale di cui al precedente comma quindicesimo vengono nominati proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista, fermo il numero minimo di Consiglieri spettanti a quella presentata dalla Capogruppo a norma del precedente comma quindicesimo.
18. Nella eventualità prevista dal precedente comma diciassettesimo, le liste - diverse da quella presentata dalla Capogruppo - che non abbiano raggiunto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale sono escluse dalla ripartizione proporzionale dei Consiglieri.
19. In ogni caso in cui si debba procedere ad assegnazione proporzionale, in ipotesi di frazionamento dell'unità, il Consigliere da nominare viene attribuito alla lista con il decimale più elevato.
20. I Consiglieri spettanti a ciascuna lista ai sensi dei commi precedenti sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.
21. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui ai commi precedenti, non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito ai sensi del precedente comma quinto, gli amministratori contraddistinti in ciascuna lista dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti e tratti dalla medesima lista. Nel caso non sia possibile la sostituzione degli amministratori privi dei predetti requisiti con candidati tratti dalla medesima lista, gli stessi sono sostituiti dai candidati in possesso di tali requisiti tratti dalle liste con resto più elevato secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste.